



# **COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA**

## **PROVINCIA DI VICENZA**

**Ufficio Sport-Pubblica Istruzione**

Tezze sul Brenta, Li 11.12.2009

### **ORDINANZA NR. 106**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Premesso che:

- il Comune di Tezze sul Brenta è proprietario degli impianti sportivi siti nella frazione di Stroppari, in Via Baracche n. 3, comprendenti:

1. campo da calcio principale di Stroppari;
2. campo da calcio posto a nord del cimitero di Stroppari;
3. campo di sabbia posto a sud del campo principale;
4. spogliatoi presso l'impianto sportivo di Stroppari;
5. tribuna coperta;
6. struttura prefabbricata in legno a nord degli spogliatoi;
7. nr. 2 campi da gioco pavimentati in erba sintetica con copertura invernale gonfiabile;
8. nr. 1 campo pavimentato in cemento;
9. nr. 1 campo da beach volley in sabbia;
10. nr. 2 spogliatoi con relativi servizi e docce;

- l'Amministrazione Comunale con atti formali di Giunta ha dato in concessione alla società sportiva "ASD Real Stroppari" la gestione di parte dei precitati impianti sportivi (strutture dal nr. 1 al nr. 6) e alla società sportiva "Gold Club 5" la gestione di parte dei precitati impianti sportivi (strutture dal nr. 7 al nr. 10);

Considerato che in alcuni giorni della settimana, in particolare al Sabato e alla Domenica, delle persone non autorizzate utilizzano sistematicamente senza alcun titolo una parte degli impianti sportivi precitati (in particolare i due campi da gioco pavimentati in erba sintetica e il campo da calcio posto a nord del cimitero) approfittando del fatto che in certi orari del fine settimana gli attuali gestori non possono garantire una presenza ed una vigilanza costante;

Dato atto che l'uso non autorizzato e inappropriato (con scavalco delle reti e dei cancelli, utilizzo di scarpe e palloni non adatti, ecc...) di tale impianti ha provocato, e può provocare sempre di più, dei danni alle strutture quali per esempio al tappeto sintetico dei campi da tennis, alle reti di protezione, ai cancelli, ecc...

Ritenuto opportuno provvedere a formalizzare il divieto di utilizzo delle strutture in questione se non da chi a ciò regolarmente autorizzato dalle società che hanno in concessione gli impianti di cui trattasi;

Viste le direttive del Sindaco in data 11.12.2009;

Visto gli artt. 107 e seguenti del D.Lvo n° 267/2000;



# COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

## PROVINCIA DI VICENZA

Ufficio Sport-Pubblica Istruzione

Tezze sul Brenta, Li 11.12.2009

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali”, approvato con delibera n° 14 dal Consiglio Comunale in data 25.02.1991;

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione e la determinazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali”, approvato con delibera n° 16 dal Consiglio Comunale in data 25.02.2002, modificato con successiva delibera di C.C. n° 18 del 31.03.2003;

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 6821 del 24.06.2009 con il quale è stato nominato il *"Responsabile dell'Area Amministrativa"*;

### ORDINA

1. è fatto divieto assoluto a chiunque, se non autorizzato formalmente dal Comune di Tezze sul Brenta, dall’Associazione Gold Club 5” e/o “ASD Real Stroppari” ognuna per le rispettive competenze in qualità, rispettivamente, di proprietaria e di attuali concessionarie in quota parte degli impianti sportivi siti nella frazione di Stroppari in Via Baracche nr. 3, di utilizzare una parte delle aree dei citati impianti; in particolare il divieto riguarda le seguenti aree, strutture e accessori:
  - campo da calcio principale di Stroppari
  - campo da calcio posto a nord del cimitero di Stroppari
  - campo di sabbia posto a sud del campo principale
  - spogliatoi presso l’impianto sportivo di Stroppari
  - tribuna coperta
  - struttura prefabbricata in legno a nord degli spogliatoi
  - nr. 2 campi da gioco pavimentati in erba sintetica con copertura invernale gonfiabile
  - nr. 1 campo pavimentato in cemento
  - nr. 1 campo da beach volley in sabbia
  - nr. 2 spogliatoi con relativi servizi e docce;
  - tutte le attrezzature presenti nelle sopraccitate aree e strutture;
2. ai singoli trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa che può variare da un minimo di Euro 25,00 sino ad un massimo di Euro 500,00, secondo i criteri stabiliti dalla legge n° 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative citato in premessa;



# **COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA**

## **PROVINCIA DI VICENZA**

**Ufficio Sport-Pubblica Istruzione**

Tezze sul Brenta, Li 11.12.2009

3. i singoli trasgressori potranno essere segnalati alla Autorità Giudiziaria nel caso l'utilizzo di sopracitati impianti avvenga mediante volontaria manomissione delle reti di protezione, degli ingressi e/o cancelli e relative serrature.

Il Comando di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia competenti per legge sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e mediante l'apposizione di appositi cartelli – avvisi presso gli impianti sportivi di Stroppari.

Tezze sul Brenta, li 11/12/2009

Il Responsabile Area Amm.va  
- Valerio Pilotti -